

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO

tra

....., con sede in, via capitale sociale (..../00) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di al numero Codice Fiscale Partita Iva numero qui rappresentata da

(di seguito: “**Richiedente**”);

e

SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A, con sede in Milano, Via S. Vito 7, capitale sociale € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04513630964, qui rappresentata da, (di seguito “**SGI**”);

(di seguito, in caso di riferimento congiunto al **Richiedente** e ad **SGI**: “**PARTI**”);

Premesso che:

- 1) SGI opera nel settore del trasporto e dispacciamento di idrocarburi liquidi e gassosi ed è proprietaria di una rete di trasporto del gas naturale sul territorio italiano per complessivi 1.300 Km circa (di seguito “**RETE**”)
- 2) Il Codice di Rete di SGI (di seguito “**Codice di Rete**”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas www.autorita.energia.it) che il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare, costituisce il complesso dei diritti e degli obblighi degli utenti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto del gas sulla RETE e contiene le disposizioni in materia di realizzazione dei nuovi punti di consegna e riconsegna del gas sulla RETE;
- 3) il Richiedente ha formulato ad SGI richiesta di allacciamento alla RETE di un nuovo punto di riconsegna (di seguito “**PR**”), come meglio visualizzato in ALLEGATO ..;
- 4) a seguito della richiesta di allacciamento di cui al punto precedente SGI ha effettuato uno studio di fattibilità (ALLEGATO ..) dell’allacciamento alla RETE e del potenziamento della stessa, le cui risultanze sono state accettate dal Richiedente;

tutto ciò premesso

le PARTI stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Per quanto non espressamente definito nel presente contratto, valgono le stesse definizioni del Codice di Rete.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione da parte di SGI del metanodotto di collegamento del PR alla RETE (di seguito: “**METANODOTTO**”), da eseguirsi in conformità allo studio di fattibilità in ALLEGATO ...

In relazione alla realizzazione del METANODOTTO, SGI svolgerà:

- a) le attività di ingegneria nonché le attività finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, le concessioni, i permessi, le licenze e/o tutti gli altri provvedimenti amministrativi necessari, prestazioni patrimoniali finalizzate agli accordi per acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari;
- b) l’acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari;

- c) le attività di approvvigionamento e fornitura dei materiali e delle apparecchiature;
- d) la posa in opera, l'installazione, la direzione dei lavori, i collaudi, l'avviamento ed i ripristini del territorio interessato dai cantieri.

Le Parti convengono che la realizzazione della cabina REMI di riduzione e misura del gas sia esclusa dall'oggetto del presente contratto e che sarà effettuata a cura e spese del Richiedente in conformità agli schemi progettuali che SGI dovrà autorizzare preventivamente e conforme alle condizioni tecniche di riconsegna richieste.

ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori di realizzazione del METANODOTTO dovranno essere ultimati entro (.....) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto, a condizione che siano stati ottenuti i necessari permessi, le autorizzazioni pubbliche e private per la realizzazione del METANODOTTO entro (.....) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto..

Resta inteso che, salvo quanto diversamente convenuto dalle PARTI, eventuali ritardi sull'ottenimento dei predetti permessi, autorizzazioni pubbliche e private determinerà uno slittamento della data di ultimazione dei lavori equivalente al ritardo accumulato, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo SGI. Qualora i predetti permessi non fossero ottenuti entro (.....)mesi dalla data di perfezionamento del presente contratto, le PARTI si incontreranno per valutare in buona fede la possibilità di proseguire nella realizzazione del progetto di allacciamento e le eventuali modifiche alle condizioni stabilite con il presente contratto.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 8, in assenza dei criteri di fattibilità tecnica ed economica degli allacciamenti, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di Rete, nessun corrispettivo verrà versato dal Richiedente per la realizzazione dell'allacciamento previsto dal presente contratto.

SGI ed il Richiedente si impegnano a dare immediata attuazione alle disposizioni in materia di allacciamenti alla rete dei metanodotti, ove applicabili, non appena entreranno in vigore ivi incluse le successive integrazioni e modifiche del Codice di Rete.

ARTICOLO 5 – GARANZIE

A copertura dei costi sostenuti da SGI per gli impegni economici derivanti dal presente contratto di allacciamento per le attività di cui all'art. 2 lettera a), b), c) e d), il Richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso contratto, una garanzia bancaria a prima richiesta a favore di SGI, emessa da istituto bancario italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera, per un valore pari a euro (...../00) equivalente al 100% del preventivo di spesa allegato (ALLEGATO 2 sub 1).

Resta inteso che SGI durante la vigenza del presente contratto potrà, ove necessario, aggiornare il preventivo di spesa di cui all'ALLEGATO 2 sub1 dandone comunicazione al Richiedente che per tale evenienza si impegna fin d'ora a consegnare ad SGI una integrazione della garanzia bancaria di cui al punto precedente.

Resta inoltre inteso che la validità della garanzia bancaria non potrà essere inferiore a ... mesi.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI TECNICHE DI RICONSEGNA

Le condizioni tecniche di riconsegna del gas attraverso il METANODOTTO al PR saranno le seguenti:

- Prelievo annuo massimo: Smc/anno;
- Portata Giornaliera massima: Smc/giorno;
- Portata Oraria massima: ...Smc/h;
- Pressione Minima di Riconsegna pari a circa .. bar, eventualmente ridefinita annualmente come previsto dal Codice di Rete.

- o Pressione Massima di Esercizio pari al C.P.I. di metanodotto collegato (...Bar);

L'ubicazione del PR risulta evidenziata nell'ALLEGATO ..

ARTICOLO 7 – RECESSO

Il Richiedente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta ad SGI. In questo caso il Richiedente sarà comunque tenuto a rimborsare ad SGI tutti i costi sostenuti fino a quel momento, dovutamente documentati, comprensivi degli impegni di spesa già assunti dalla stessa.

SGI, in caso di recesso del Richiedente, avrà il diritto di completare la realizzazione della totalità o di una parte del METANODOTTO, destinandola ad altri usi.

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente si impegna a sottoscrivere in proprio o a far sottoscrivere da un soggetto dalla stessa incaricato in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa, entro 1 anno dalla comunicazione da parte di SGI dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", un contratto di trasporto relativo all'allacciamento gas del nuovo PR, in conformità con le previsioni di prelievo di cui al precedente articolo 6.

Qualora il Richiedente non dia esecuzione all'obbligazione di cui al comma precedente sarà tenuto a rimborsare a SGI i costi sostenuti da quest'ultima fino a quel momento, comprensivi degli impegni di spesa eventualmente già assunti.

ARTICOLO 9 – FORZA MAGGIORE

Per Forza Maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della parte che vi è incorsa, non poteva essere previsto ed evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo l'adempimento in tutto od in parte delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo i seguenti sono da ritenersi eventi di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o il Richiedente;
- mancato ottenimento dei necessari permessi e/o concessioni da parte di SGI per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di SGI;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla RETE che SGI non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza;
- leggi, atti e regolamenti emanati da qualsiasi organo istituzionale, nazionale o comunitario, che rendano illegittime le disposizioni del presente contratto.

Se a causa di un evento o di una circostanza di Forza Maggiore sia impossibile per una delle Parti o per entrambe, adempiere ad una o più obbligazioni derivanti dal contratto le stesse obbligazioni saranno sospese per il periodo in cui la causa persiste. Le sospensioni parziali o totale del contratto, dovute ad eventi di Forza Maggiore non daranno luogo ad indennizzo o risarcimento di danni.

Qualora si verifichi una causa di Forza Maggiore, la parte che vi è incorsa dovrà tempestivamente notificarne avviso, a mezzo lettera raccomandata o fax, all'altra. Essa, altresì, dovrà compiere ogni

ragionevole sforzo, per superare tale situazione, purché praticabile in termini economici, ed informare tempestivamente l'altra parte dei rilevanti sviluppi della situazione.

Nel caso in cui trascorsi 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della notifica di avvenimento di Forza Maggiore, l'evento o la circostanza ancora persista, le Parti compiranno ogni sforzo, nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di rinegoziare i termini e le condizioni del presente contratto in maniera tale da consentirne l'esecuzione.

Nel caso in cui non fosse raggiunto un soddisfacente accordo per entrambe le Parti entro successivi **180 (centottanta)** giorni decorrenti dal ricevimento della notifica di avvenimento di Forza Maggiore il contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del contratto, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

Fermo restando quanto sopra, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della parte ricevente;
- informazioni di cui la parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- informazioni che la parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra parte;
- obblighi di pubblicazione dei piani di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento del sistema di trasporto previsti dalla deliberazione n° 137/02 art. 4.1 lettera b).

Ciascuna parte non potrà fare pubblici annunci relativi all'esistenza ed esecuzione del presente contratto senza il previo consenso scritto dell'altra sui contenuti ed i tempi dell'annuncio. Le PARTI convengono che un'eventuale conferenza stampa concernente il contratto dovrà essere concordata, definita nei termini e nei modi di comune accordo fra le PARTI.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di 3 anni dalla data di scadenza del presente contratto.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

SGI provvederà a comunicare al Richiedente:

- l'avvenuta acquisizione della totalità dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del METANODOTTO a servizio del nuovo P.R.;
- l'avvenuta firma del "Verbale di messa in gas" del METANODOTTO .

Qualsiasi comunicazione tra le PARTI relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata o telefax e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, sempre che sia indirizzata come segue:

(i) se ad SGI, copia a:

Società Gasdotti Italia S.p.A.,

Via S. Vito, 7

20123 MILANO

Attenzione:

(ii) se al Richiedente copia a:

.....

Via

.....

Attenzione:

Le PARTI eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, presso i su indicati indirizzi o presso i diversi indirizzi che potranno comunicare in futuro.

ARTICOLO 12 – LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le PARTI in relazione all'esecuzione, interpretazione e/o validità del presente contratto o di ogni modifica dello stesso, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le PARTI si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria ovvero che non sia di pertinenza dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e debba essere sottoposta all'esame dell'Autorità giudiziaria, sarà riservata alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

In ogni caso di cessione del contratto da parte del Richiedente questo ultimo rimarrà obbligato in solido con il cessionario per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto ceduto.

ARTICOLO 14- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso di emanazione di norme o atti delle Autorità competenti che vengano in qualche modo ad interferire con la disciplina del presente contratto, le PARTI si impegnano a convenire di volta in volta le azioni più opportune da adottare e le modifiche contrattuali da apportare per conformare il presente accordo alle nuove disposizioni normative o delle Autorità competenti, tenendo in debito conto gli interessi di ciascuna di esse.

In ogni caso qualunque modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto approvato da entrambe le PARTI.

Milano,

Il Richiedente

Il Legale Rappresentante

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Il Legale Rappresentante
(.....)

Le PARTI dichiarano di aver preso visione e di accettare il contenuto del presente contratto ed in particolare le seguenti clausole, secondo quanto disposto dall'art. 1341 Codice Civile:

- Articolo 3 - Tempi di esecuzione
- Articolo 7 - Recesso
- Articolo 9 - Forza Maggiore
- Articolo 10 - Riservatezza
- Articolo 12 - Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie
- Articolo 13 – Cessione del Contratto

Milano,

Il Richiedente

Il Legale Rappresentante

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Il Legale Rappresentante
(.....)

ALLEGATI:

.....